

(N. 1079)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1984

Circolazione in Italia degli atti rogati o autenticati da notai sammarinesi. Sanatoria delle trascrizioni non precedute da preventivo deposito ai sensi dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89

ONOREVOLI SENATORI. — Il numero 4) dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, dispone che nell'archivio notarile distrettuale siano depositati e conservati « gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nello Stato, semprechè non siano già depositate presso un notaro esercente » mentre gli articoli 68 e 146 del regolamento per l'esecuzione di tale legge, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, stabiliscono formalità da osservarsi per il deposito (forma notarile del verbale, legalizzazione, annotazione a repertorio, eventuale traduzione in lingua italiana).

Tale disciplina costituisce un mezzo per la valutazione della conformità o meno al-

l'ordine pubblico od al buon costume delle private pattuizioni correlativamente al dettato dell'articolo 31 delle disposizioni sulla legge in generale, che stabilisce tassativamente che « in nessun caso le private disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrarie all'ordine pubblico e al buon costume ».

Infatti, poichè l'articolo 28, numero 1), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, vieta al notaio di ricevere atti « espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico e poichè per effetto dell'articolo 146 del regolamento citato tale obbligo si estende al conservatore degli archivi notarili, è evidente che il deposito effettuato in una delle

forme alternative sopra precisate consente agli organi appositamente preposti di compiere la valutazione della corrispondenza dell'atto alle norme inderogabili vigenti in Italia; corrispondenza non verificabile dai conservatori dei registri immobiliari e mobiliari attesa la semplice funzione di controllo della sola regolarità formale degli atti loro affidati.

La disposizione dell'articolo 106, n. 4, inoltre, assolve anche all'importante compito di assicurare la conservazione e la custodia degli atti notarili formati all'estero, permettendo eventuali verifiche a tutela della fede pubblica.

Nonostante quanto premesso, da alcuni decenni era prevalsa, presso le Conservatorie immobiliari di Rimini, di Forlì, di Pesaro e di Urbino, nonché negli uffici del pubblico registro automobilistico del territorio confinante con San Marino, la prassi di trascrivere atti pubblici rogati in quella Repubblica e presentati dalle parti in copia dichiarata autentica dallo stesso notaio rogante, munita semplicemente del visto di legalizzazione del Segretario di Stato sammarinese per gli affari esteri e degli estremi della eseguita registrazione presso l'Ufficio del registro di Rimini. Tale prassi traeva la sua giustificazione da una opinione dottrinale, secondo la quale la prosecuzione per l'esecuzione delle formalità ipotecarie non configurerebbe il concetto di uso di un atto in quanto tale attività si risolverebbe in un puro adempimento delle prescrizioni di legge mirante a perfezionare l'efficacia stessa del negozio stipulato, con la conseguenza che non sarebbe necessario il preventivo deposito.

L'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1977, n. 952, avente per oggetto la modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro, che ha richiamato espressamente, ai fini della trascrizione delle private scritture formate all'estero, aventi oggetto autoveicoli, l'obbligo di deposito di cui al citato n. 4 dell'articolo 106 della legge n. 89 del 1913, nonché le doglianze della categoria notarile italiana sulla concorren-

za dei professionisti sammarinesi agevolati dalla disapplicazione dell'obbligo del deposito preventivo alla trascrizione, hanno provocato un'attenta rilettura delle disposizioni sopra citate da parte di questa Amministrazione che, a conclusione del suo riesame, ha diramato la circolare n. 305/14/2 del 18 aprile 1979 della Direzione generale degli affari civili e libere professioni, con la quale i conservatori dei pubblici registri sono stati invitati a negare le trascrizioni di atti rogati all'estero, anche se sammarinesi, nel caso di mancata osservanza dell'obbligo in questione.

A tale decisione l'Amministrazione è giunta dopo avere considerato, da un lato, che presentando l'atto al Conservatore per la registrazione, le parti, che ad essa non sono obbligate, fanno un libero e tipico uso dell'atto stesso nell'intento di poter opporre ai terzi il rapporto giuridico posto in essere all'estero, e dall'altro, che l'articolo 39 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, tuttora in vigore fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, richiamato dal Governo sammarinese a sostegno di una pretesa sovrapposizione alla norma interna di una consuetudine internazionale contraria, non interferisce in alcun modo sull'obbligo del deposito. Infatti questo è regolato esclusivamente da norme interne, inderogabili perchè attinenti alla tutela delle citate esigenze fondamentali del nostro ordinamento, mentre la norma internazionale riguarda la diversa ipotesi della legalizzazione, richiesta, come requisito degli atti ai fini della loro ricevibilità in deposito, dall'articolo 68 del Regolamento notarile, già menzionato, e non come formalità sostitutiva del deposito stesso.

La decisione sopra precisata è stata confortata dal parere favorevole del Ministero degli esteri - Servizio contenzioso diplomatico, il quale ha aderito senza riserve al nuovo orientamento interpretativo, escludendo, inoltre, che la diversa interpretazione fino ad allora osservata dagli uffici italiani potesse essere considerata una prassi vincolante ai fini dell'applicazione dell'articolo 39 della Convenzione italo-sammarinese e ritenendo che la questione più che in via diplomatica

dovesse essere risolta riconducendo i competenti uffici italiani alla retta applicazione della legge interna.

Il nuovo orientamento ha determinato rimostranze e tentativi di risolvere la questione in via diplomatica, da parte del Governo sammarinese, che paventa, anche in conseguenza di sentenze che si sono già pronunciate in tal senso, la dichiarazione giudiziaria di nullità di tutte le trascrizioni effettuate senza preventivo deposito prima della decisione di cui alla citata lettera circolare.

Non v'è dubbio che pur non sussistendo alcun obbligo giuridico internazionale di derogare alla normativa interna, quale è stata esattamente delineata col nuovo indirizzo interpretativo, ragioni di equità e di salvaguardia dei tradizionali rapporti di amicizia e di buon vicinato con la Repubblica di San Marino consigliano una sanatoria, sollecitata anche dal nostro Ministero degli esteri, di tutte quelle trascrizioni invalide per man-

cato preventivo deposito, eseguite fino al 30 aprile 1979, data in cui può ritenersi sia stata effettivamente iniziata la rigorosa applicazione della normativa sull'obbligatorietà del preventivo deposito.

A tale fine è stato predisposto l'accluso disegno di legge composto di un unico articolo, nel cui primo comma è stata preveduta la sanatoria, condizionata, per il necessario coordinamento col sistema e la necessità del rapido ripristino della certezza del diritto, al deposito degli atti ai sensi dell'articolo 106 più volte citato ed alla annotazione dello stesso in margine alla trascrizione, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge.

Col secondo comma è stata disposta la non operatività della sanatoria nel caso che in relazione allo stesso bene sia stato validamente trascritto altro atto, e ciò a tutela del diritto già acquisito da terzi.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Le trascrizioni degli atti relativi a beni di cui ai capi primo e terzo del titolo primo del libro sesto del codice civile, rogati o autenticati da notai della Repubblica di San Marino in data anteriore al 30 aprile 1979, eseguite senza il preventivo deposito a norma dell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono valide se, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al deposito anzidetto e alla annotazione del verbale di deposito in margine alla trascrizione.

La disposizione del comma precedente non si applica se alla data di entrata in vigore della presente legge è stato trascritto validamente per lo stesso bene altro atto proveniente dallo stesso dante causa in favore di terzi.